

STUDIO LEGALE

Avv. Roberto Cristallini

c.f. CRSRRT64T28H501W - p.i. 04540420728

Via A. Lucarelli n. 62/D, 70124 BARI - Tel.fax: 080/5968321 - Cell: 3297373277

e-mail: studio.cristallini@libero.it ; cristallini.roberto@avvocatibari.legalmail.it (pec)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE LAVORO IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Reclamo ex art. 669 – terdecies cpc

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc)

per le Dott.sse :

- Avella Maria, nata a Bari il 29.03.1973 (C.F.:VLLMRA73C96A662T) e ivi residente a Via Amendola n. 201/1 - Classe di concorso: A15 e A31;

- Ventura Orsola, nata a Gravina in P. il 07.01.1966 (C.F.:VNTRSL66A47E155M) e ivi residente a Via C.Rosselli n. 38 – Classe di concorso A46(ex A019);

entrambe elettivamente domiciliati in Bari a via Lucarelli n. 62/D presso e nello studio dell'Avv. Roberto Cristallini (C.F.: CRSRRT64T28H501W- fax: 0805968321 – pec:cristallini.roberto@avvocatibari.legalmail.it) dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce al presente atto nonché giusta procura rilasciata in calce al ricorso della prima fase valevole anche ai fini del presente

Parte Reclamante

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore,

Parte reclamata contumaciale

nonché

Ufficio Scolastico Regionale Per la Puglia - Ambito Territoriale della Provincia di Bari – Ufficio III - in persona del legale rappresentante p.t., sito in Bari alla Via Melo n.97

Parte reclamata



E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella prima fascia delle nuove GPS nonché nella seconda delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bari, valide per il biennio 2020/2022, per le seguenti classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado delle ricorrenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle istanti.

Controinteressati contumaci

DICHIARANO DI PROPORRE RECLAMO

avverso **l'ordinanza di rigetto n. cron. 12362/2021 del 22/03/2021 del Tribunale di Bari** – Giudice Dott.Minervini, comunicata dalla cancelleria del Giudice al reclamante a mezzo Pec in data **22 marzo 2021** (Cfr. All. n. 2) nel procedimento ante causam ex art. . 669 bis e 700 C.P.C. - iscritto sotto il n. RG 9333/2020 - con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art.151c.p.c. - con la quale è stato rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto l'inserimento delle ricorrenti nelle rispettive classi di concorso e precisamente:

- Dott.ssa Avella Maria – Classe di concorso A15 A 31
- Dott.ssa Orsola Ventura- Classe di concorso A46(ex A019);

oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge **“nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) per la scuola secondaria di II grado come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022**

****==****



Con ricorso depositato telematicamente il 21.10.2021 che si allega integralmente in calce al presente reclamo evitandosene la trascrizione per ragioni di opportunità ed al fine di evitare di appesantire la lettura del reclamo stesso, le ricorrenti hanno adito il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro - al fine di ottenere l’inserimento, ognuna per il proprio ambito disciplinare “nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) per la scuola secondaria di II grado come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

All’udienza di prima comparizione del 30.10.2021, pur essendo stato il ricorso notificato a tutte le parti sia a mezzo Ufficiale Giudiziario, sia a mezzo pec, nonchè per pubblici proclami a tutte le parti interessate, il Giudice rinviava l’udienza al 18.01.2021 per la rinotifica al Ministero - da parte delle ricorrenti;

Accadeva che l’udienza del 18.01.2021 veniva rinviata d’ufficio al 10.06.2021.

Nelle more del giudizio, in data 06.01.2021 si costituiva tardivamente il Ministero dell’Istruzione, impugnando e contestando quanto dedotto da parte ricorrente.

Inoltre, controparte si costituiva adendo il Tribunale di Foggia nonché indicando il n. di RG non attinente al giudizio introdotto dalle ricorrenti, per cui questa difesa dichiarava di non voler accettare il contraddittorio.

Con ordinanza del 25.02.2021, il giudice anticipava l’udienza del 10.06.2021 all’11.03.2021;

Il Ministero, all’udienza dell’11.03.2021, non compariva e di ciò si dava atto nel verbale di udienza.

All’esito del procedimento il Giudice rigettava il provvedimento cautelare richiesto per insussistenza del requisito del Fumus boni iuris e del periculum in mora, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.



Sono palesi gli errori in procedendo e in giudicando commessi dal Giudice di prima istanza ed è, pertanto, interesse delle odierne reclamanti richiedere con il presente reclamo, una revisio prioris instantiae.

L'ordinanza suddetta è chiaramente illegittima, oltre che ingiusta, incerta e contraddittoria, per cui va revocata alla stregua dei seguenti motivi:

1) **Sulla insussistenza del requisito del fumus boni iuris ritenuta dal Giudice di prima istanza.**

Ebbene, è necessaria una preliminare precisazione per evidenziare l'iter logico seguito dal Tribunale ed il suo errore.

Erra il giudice di prime cure laddove *“Osserva che, in tema di misure cautelari, il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto o relativo, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso dotate anche di rilievo e protezione costituzionale), che rendono necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela, a pena di definitiva e irreversibile compressione della posizione minacciata (cfr. Tnb Napoli 9.12.2009). Grava sull'istante l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un pregiudizio irreparabile che non può mai dirsi in re ipsa (Trib. (Ord.) Napoli, 19/05/2004).”*

Si puntualizza che il ricorso è stato proposto per l'adozione del provvedimento d'urgenza, che appare secondo le circostanze, più idoneo ad assicurare alle ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare per ordinare alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Bari, valide per il triennio 2020/2023 con riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera,



in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio in epigrafe.

Le dott.sse Avella e Ventura, come già detto, sono in possesso di titoli intrinsecamente abilitanti costituiti dal Diploma di Laurea e dai 24 Cfu, questi ultimi conseguiti da entrambe il 13.12.2019.

Tuttavia, pur in possesso dei suddetti titoli che le qualificano come docenti abilitati all'insegnamento, non hanno potuto inserirsi negli elenchi aggiuntivi sia della prima fascia delle GPS che della seconda fascia delle G I.

A tal proposito, si fa presente che sia la dott.ssa Avella Maria che la dott.ssa Ventura Orsola, a decorrere da **gennaio 2020**, mensilmente, sino al corrente mese (**marzo 2021**) hanno presentato domande di Messa a disposizione nelle scuole delle loro province (le cosiddette MAD).

Inoltre, in data **22.07.2020**, tramite la procedura telematica disponibile su Istanze online, entrambe le ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento e aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto, valide per il biennio 2020/2022; Nonostante detti adempimenti, alle ricorrenti non è stata conferita alcuna supplenza per l'anno scolastico in corso 2020/2021.

Si puntualizza che le convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte dell'AT provinciale di riferimento – genericamente iniziano a partire dal mese di ottobre per proseguire per l'intero anno scolastico.

Nel caso de quo sono iniziate nel mese di ottobre 2020 e stanno proseguendo per l'intero anno scolastico 2020/2021.

Entrambe le ricorrenti hanno atteso meno di un mese dalla data di apertura delle scuole e dalle suddette convocazioni prima di presentare il predetto ricorso (proposizione della domanda 21.10.2020); atteso che nessun conferimento è avvenuto (**evento considerato dannoso**), le ricorrenti hanno avuto come unica alternativa quella di



ricorrere all'Autorità Giudiziaria depositando il ricorso per cui è causa in data 21.10.2020.

Le circostanze descritte nel ricorso introduttivo, dunque, hanno determinato il motivo determinante per l'introduzione del giudizio per cui è causa, non solo perché le ricorrenti non possono prestare servizio nella provincia di loro interesse, ma anche perché verrebbero scavalcate in graduatoria da tutti i docenti collocati utilmente prima di esse nelle fasce superiori, sebbene, lo ribadiamo, le medesime siano in possesso di titoli aventi un indubbio valore abilitante.

Invero diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, sulla base del principio del chiesto e pronunciato, la domanda cautelare delle reclamanti, in prima istanza, è stata proprio quella di chiedere al Giudicante di ritenere e dichiarare il diritto delle stesse all'inserimento nella graduatorie di circolo e d'istituto sussistendone tutti i requisiti.

L'urgenza è di facile evidenza, rinvenibile nello scorrimento delle graduatorie.

2) **Sulla sussistenza del periculum in mora.**

Quanto al *periculum in mora* erra il Giudice di prime cure laddove individua il periculum in mora nel “*danno economico che le ricorrenti possano avere subito in merito alla situazione personale, reddituale e patrimoniale.*”

Osserva il Giudicante che, “*le istanti, nulla hanno allegato (e provato) circa l'attuale e complessiva e rispettiva situazione personale, reddituale e patrimoniale (anche della loro famiglia) e di come essa possa essere pregiudicata dal difetto di supplenze lamentato, all'uopo, evidenziando e provando come la carenza di cespiti patrimoniali e di redditi ulteriori (diversi da quelli relativi all'attività lavorativa de qua) sia tale da compromettere la libertà e dignità dell'esistenza della propria persona e famiglia..... (cfr. giurisprudenza pacifica della Sezione).*”



Nulla di tutto ciò è esatto:

a) *In primis:* **Il periculum in mora va individuato, a seguito del mancato inserimento nelle precitate graduatorie, nel pregiudizio che le ricorrenti hanno subito atteso le poche possibilità di ottenere un incarico di supplenza, anche temporaneo.**

b) *In secundis:* Il danno subito dalle ricorrente va riconosciuto in un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della loro crescita professionale, non solo in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all'impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato.

E' evidente, dunque, che le ricorrenti stanno subendo il gravissimo danno di non essere inseriti nelle Graduatorie Provinciali di I fascia e nella seconda di Istituto per le supplenze (II GI), per accedere alle supplenze, **con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità.** (cfr. Corte di Cassazione n. 14443/2000)

Le reclamanti a causa dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto sarebbero private oltre che della retribuzione, anche della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, che è strettamente correlato alle chance occupazionali (all'assegnazione delle cattedre a tempo determinato).

L'intervento del Giudice della cautela era necessario per paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Si precisa che le suddette graduatorie vengono, infatti, aggiornate di triennio in triennio, con un meccanismo premiale per i docenti che provvedono alla rinnovazione della richiesta di aggiornamento/inserimento della propria posizione per il triennio successivo. Infatti, per ogni periodo di attività lavorativa di insegnamento a supplenza svolto, il docente inserito in graduatoria ottiene un punteggio che gli permetterà di progredire di posizione, all'interno della stessa graduatoria, quindi di guadagnare



posizioni favorevoli ai fini dell'assegnazione, con precedenza rispetto agli altri colleghi, di incarichi di supplenza a tempo determinato e successivamente per l'assunzione a tempo indeterminato.

Appare evidente come l'esclusione dalla graduatoria in parola impedisca alle odierne reclamanti definitivamente di poter concorrere alla pari di altri docenti per l'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo determinato.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare. L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015).

Non a caso, il Giudice del lavoro di Termini Imerese, dott.ssa Teresa Ciccarello, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla nostra, ha, infatti, stabilito che: *“Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione...deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi... delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di*



ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s.2020/2021... ”.

Erra dunque il giudice di prime cure laddove fa riferimento alle rispettiva situazione personale, reddituale e patrimoniale (anche della famiglia delle ricorrenti)

Infatti non bisogna trascurare, che le ricorrenti si sono laureate, hanno integrato i loro studio con i 24 CFU, hanno sostenuto altri corsi di aggiornamento, per accrescere la loro professionalità, indipendentemente dal fatto di “essere povere o ricche”

Pertanto

****==****

Solo per completezza: E' di questi giorni la sentenza in Corte d'Appello di Ancona che ha ribaltato completamente il ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro e ha consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli abilitati in virtù di laurea e 24 cfu.

Nella sentenza si legge quanto segue: *“Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto...”*

Con queste parole la Corte d'Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante del titolo d'accesso all'insegnamento, unitamente ai 24 crediti formativi.

Questa nuova sentenza di secondo grado, si aggiunge alle numerose pronunce favorevoli presso diversi Tribunali del lavoro italiani, già depositate) *(Cfr da ultimo la sentenza del Tribunale di Messina del 22.01.2021)*

Tra l'altro, in vista della predisposizione degli “elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie provinciali (GPS)”, a vantaggio di quanti conseguiranno il titolo di



abilitazione entro il 20 luglio 2021, la sentenza marchigiana – unitamente alle pronuncia favorevole dell'On.le Giudice adito – avrebbe potuto costituire elemento rafforzativo dei ricorsi cautelari (ex art. 700 c.p.c.), in cui l'eventuale esito favorevole sarebbe spendibile ai fini delle nomine per l'a.s. 2021/22.(Cfr. per tutte Trib. Tribunale Siena sez. lav., del 12/10/2020, , n.168)

Va da sé che con l'ordinanza del G.I. sarebbe stata riconosciuta alle ricorrenti l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto per le classi di concorsi di appartenenza delle singole ricorrenti e avrebbe comportato l'immediato inserimento delle ricorrente nelle suddette fasce e, come già detto, avrebbe paralizzato quell'iter ed impedito in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

IN MERITO ALLA CONDANNA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE:

In via ancora più gradata si chiede inoltre che l'On.le Collegio adito Voglia riformare la sentenza anche in merito al pagamento delle spese di lite.

In virtù di quanto previsto dall'art 92 cpc, al quale si rinvia, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di *assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*, il giudice può compensare le spese tra le parti.

Questa difesa, chiede di riformare l'ordinanza in merito alla rifusione delle spese del ricorso, avendo riguardo di inquadrare la specifica questione trattata nell'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente reclamo. (v. Corte Cos. N. 77/2018)

Si pone all'attenzione del Collegio giudicante che in un procedimento avente lo stesso



oggetto – dinanzi a codesto Tribunale – lo stesso Giudicante ha compensato le spese di lite.

La sussistenza di altri precedenti dello stesso Giudicante che ha deciso in senso differente in merito alle spese di lite su analoghe controversie potrebbe costituire motivo per la compensazione delle spese.

Per tali motivi si propone, altresì

ISTANZA DI INIBITORIA

Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. si chiede che sia sospesa in tutto l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, per le seguenti ragioni:

* Quanto al fumus boni iuris, si richiamano i motivi di reclamo sottolineandone la sostanziale fondatezza.

* Quanto al periculum in mora, si fanno rilevare le deleterie conseguenze per entrambe le ricorrenti, considerate l'entità delle somme di cui le ricorrenti – in un giudizio in materia di lavoro - sono state condannata al pagamento, attesa non solo la perdita di chance ma anche la crisi occupazionale che sta perversando il nostro paese anche in virtù della effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

****==****

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

RICORRONO

affichè il **Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione Collegiale**, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art. 700 c.p.c. (R.G. n.9333/2020), in accoglimento del presente reclamo,

VOGLIA

con ordinanza non impugnabile, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del



tempo per la convocazione delle parti, previa audizione delle stesse, modificare il provvedimento cautelare N. Cron. 12362/2021 del 22/03/2021 del Tribunale di Bari – Giudice Dott.Minervini per così provvedere:

- 1. Dichiarare la nullità dell'ordinanza reclamata, in quanto emanata in conseguenza degli illustrati vizi sia procedurali che di giudizio.
- 2. Revocare, in ogni caso, l'ordinanza depositata in data 22.03.2021, anche in merito al pagamento delle spese di lite, data la complessità delle questioni coinvolte, oltre al contrasto interpretativo giurisprudenziale, che suggeriscono ex art. 92, co. 2, cpc la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
- 3. Accogliere la riproposta domanda cautelare del 21.10.2020 e, per l'effetto,
 - a) Accertare, ritenere e dichiarare che parti ricorrenti dispongono di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, di inserire le ricorrenti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto per il biennio 2020-2022 per le seguenti classi di concorso e precisamente:

- Dott.ssa Avella Maria – Classe di concorso A15 A 31
- Dott.ssa Orsola Ventura- Classe di concorso A46(ex A019);

oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; “nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) per la scuola secondaria di II grado come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ;

Si intendono interamente trascritte tutte le istanze istruttorie formulate nel ricorso ex art 669 bis e 700 C.P.C depositato telematicamente il 21.10.2020.



Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio

Con riserva di ulteriori produzione documentale, all'udienza di comparizione delle parti.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il ricorrente è esentato dal pagamento del C.U. per limiti reddituali come per legge. 0

Salvezze illimitate

Bari, 30 marzo 2021

Avv.Roberto Cristallini

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore, in qualità di difensore delle dott.sse

- Avella Maria, nata a Bari il 29.03.1973 (C.F.:VLLMRA73C96A662T) e ivi residente a Via Amendola n. 201/1 - Classe di concorso: A15 e A31;

- Ventura Orsola, nata a Gravina in P. il 07.01.1966 (C.F.:VNTRSL66A47E155M) e ivi residente a Via C.Rosselli n. 38 – Classe di concorso A46(ex A019) in virtù di procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto delle reclamanti ad essere inserita, ognuna per il proprio ambito disciplinare “nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda delle graduatorie di Istituto (GPS/GI) per la scuola secondaria di II grado come previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.



Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della reclamante nelle vigenti graduatorie per la classe di concorso indicate in domanda sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria per punteggio. - sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la reclamante non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE

all'Ill.mo Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del M.i.u.r. e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Bari o, alternativamente, per le sole Amministrazioni intimate nelle forme di legge .

Salvezze illimitate

Bari,

Avv.Roberto Cristallini

